

AS915 - DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA IN VALLE D'AOSTA

Roma, 20 febbraio 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari regionali

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alla legge regionale Valle d'Aosta n. 35 del 28 dicembre 2011, recante *"Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 - Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta"*, l'Autorità formula le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

In via preliminare, si rileva che le previsioni di cui alla legge regionale Valle d'Aosta n. 35 del 28 dicembre 2011 non appaiono in termini generali presentare gravi problematicità sotto il profilo *antitrust*, limitandosi in gran parte a modificare e ad integrare esclusivamente alcune norme di carattere finanziario e organizzativo contenute nella precedente versione della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7.

Qualche perplessità, ai fini concorrenziali, può destare la norma di cui all'articolo 26, comma 6, della legge regionale in esame, che stabilisce la *"concessione di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di iniziative finalizzate all'adeguamento [...] delle sedi delle società locali, [...] nonché alla dotazione di strumentazione informatica funzionale allo svolgimento dell'attività"*.

In proposito, si evidenzia che tale modalità di finanziamento risulta ingiustificatamente discriminatoria nei confronti delle guide alpine che, non facendo parte di una società locale (come previsto dall'articolo 19-bis della legge regionale n. 7/97), *"possono esercitare la professione [...] nell'ambito di associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti, in funzione di una più efficiente offerta dei servizi alla clientela"*.

Al fine di favorire un corretto equilibrio concorrenziale nello svolgimento dell'attività di guida alpina nei diversi contesti organizzativi previsti dalla stessa legge regionale n. 7/97, sarebbe pertanto opportuno che il citato finanziamento fosse previsto, in pari misura, non solo a favore delle "società locali", ma anche delle guide che non aderiscono a queste ultime e degli altri enti ed associazioni liberamente da esse costituite ex articolo 19-bis legge regionale n. 7/97. Il finanziamento dovrebbe peraltro avvenire sulla base di procedure aperte, obiettive e trasparenti.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa